

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE IN MATERIA DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**TRA**

**L'Autorità Idrica Toscana** (di seguito anche solo "**AIT**"), con sede legale in Firenze, Via G. Verdi n. 16 (C.F. 06209860482), rappresentata ai fini del presente atto dal Dott. Alessandro Mazzei, quale Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Ente pubblico medesimo, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Autorità;

**E**

**Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze** (di seguito anche solo **DSG**), con sede legale in Firenze, Via delle Pandette 32 rappresentato, ai fini del presente atto, dalla Direttrice Prof.ssa Irene Stolzi, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede del DSG;

**E**

La **Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze** (di seguito anche solo **Scuola**), con sede legale in Firenze, Via delle Pandette 32, rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente Prof. Alessandro Simoni, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Scuola; (di seguito indicate anche solo come "Parti");

**PREMESSO CHE:**

- AIT ha istituito un proprio organismo di conciliazione per le controversie fra utenti e gestori dei servizi idrici toscani, iscritto nell'elenco degli organismi ADR nei settori regolati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) disciplinato dalla deliberazione ARERA 17 dicembre 2015, n. 620/2015/E/com;
- il DSG, selezionato dall'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca) quale Dipartimento di Eccellenza, intende contribuire alla crescita delle conoscenze e competenze del giurista

attraverso un'azione integrata ad alto impatto socio-economico e, nell'ambito delle sei aree di sviluppo, si occupa di trasformazioni della giustizia penale e civile, accesso, efficienza, effettività, giustizia consensuale e riparativa;

- il DSG, riconosciuto Ente formatore in Mediazione accreditato al n. 12 dell'elenco formatori presso il Ministero della Giustizia con P.D.G. 10/02/2016, si occupa anche di sviluppare la ricerca scientifica, teorica e applicata, la didattica e la terza missione universitaria sui temi della gestione del conflitto e, in particolare, della mediazione e della negoziazione, sperimentando modalità operative, tecniche innovative nelle relazioni interne ed esterne alle organizzazioni complesse sul territorio regionale. Sviluppa altresì modalità di azione efficaci per la gestione dei conflitti nei diversi ambiti della vita sociale, degli enti privati, dell'azione pubblica e in ambito imprenditoriale promuovendo anche iniziative che diffondano la conoscenza e l'utilizzo dei sistemi ADR e della mediazione dei conflitti in particolare;
- la Scuola promuove e realizza percorsi di tirocinio e clinica legale per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale dalla stessa coordinati;
- le Parti hanno un comune interesse ad addivenire ad una collaborazione finalizzata allo scambio reciproco ed allo sviluppo di conoscenze e competenze in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
- la sinergia tra le Parti e la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo costituiscono concreta occasione di crescita professionale del personale degli Enti, nonché strumento divulgativo e di scambio di esperienze professionali acquisite nel settore della risoluzione stragiudiziale e nell'ottica della maggiore diffusione, ottimizzazione e uniformazione degli strumenti operativi dedicati;
- le Parti dispongono di competenze specifiche che possono essere di interesse reciproco per la promozione di programmi di attività culturali e formative nel settore della tutela dell'utenza;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART.1 - (Premesse)**

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

## **ART.2 - (Oggetto)**

2.1. Con il presente Accordo le Parti, come sopra definite, si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di comune interesse nel campo della risoluzione stragiudiziale delle controversie sui temi e con le modalità definite dall'Accordo stesso.

2.2. La collaborazione disciplinata dal presente Accordo ha per oggetto tematiche attinenti alle procedure di mediazione e conciliazione e potrà realizzarsi, tra l'altro, attraverso iniziative di scambio delle esperienze maturate, di formazione, di studio e di promozione degli strumenti di composizione stragiudiziale delle controversie in generale.

## **ART. 3 - (Obblighi delle Parti)**

3.1. Le Parti mettono a disposizione reciproca le proprie competenze e professionalità.

3.2. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento delle Parti secondo quanto disciplinato dall'art. 4.

3.1 Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario per alcuna delle parti stipulanti.

## **ART. 4 - (Modalità e programma operativo)**

4.1. Le Parti concordano che verranno individuate di comune accordo le modalità operative più consone al raggiungimento degli obiettivi comuni.

4.2. Le suddette modalità operative possono comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti azioni:

- a. il DSG svilupperà ricerche e percorsi formativi dedicati alle specifiche esigenze manifestate da AIT;
- b. AIT metterà a disposizione le informazioni sull'attività svolta dall'Organismo Conciliativo del Servizio Idrico Toscano nei limiti della riservatezza previsti dalla relativa disciplina, consentendo agli studenti della Scuola percorsi di tirocinio e clinica legale presso l'Organismo;
- c. AIT, DSG e Scuola potranno organizzare incontri e seminari per promuovere lo sviluppo della cultura

della mediazione;

d. AIT e DSG potranno collaborare nella progettazione su bandi regionali, nazionali o europei.

### **ART. 5 - (Referenti)**

5.1. I responsabili designati dalle Parti per l'attuazione delle attività oggetto del presente Accordo sono:

- a) per l'AIT: Dott. Lorenzo Furia;
- b) per DSG: Prof.ssa Alessandra De Luca;
- c) per la Scuola: Prof. Alessandro Simoni.

5.2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i Responsabili come sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione alle controparti.

### **ART. 6 – (Obblighi di Riservatezza e tutela dei dati personali)**

6.1 Le parti durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono in possesso e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione del presente Accordo.

### **ART. 7 – (Modifiche e ulteriori attività)**

7.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere previamente concordata tra le Parti ed entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo.

### **ART. 8 - (Durata)**

8.1. Il presente Accordo, decorrente dalla data di ultima sottoscrizione con firma digitale, ha la durata di tre anni.

8.2. È escluso il rinnovo tacito.

### **ART. 9 - (Controversie)**

9.1. Per tutte le controversie derivanti dal presente Accordo o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere in prima istanza al procedimento di mediazione disciplinato dal

regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

### **ART. 10 - (Registrazione e Spese di bollo)**

10.1. Il presente atto è formato con strumenti informatici e viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

10.2. Ai sensi dell'art.2, Parte II, della Tariffa di cui al DPR 26/04/1986, n.131 "Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", il presente Accordo non autenticato sarà registrato solo in caso d'uso a spese del richiedente.

10.3. Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo, come prescritto dall'art. 2 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972, la quale è posta a carico di AIT.

#### **PER L'AUTORITA' IDRICA TOSCANA**

F.to Dott. Alessandro Mazzei (\*)

#### **PER IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE**

F.to Prof. Irene Stolzi (\*)

#### **PER LA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE**

F.to Pro. Alessandro Simoni (\*)

*(\*) Firmato e marcato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005*